

A tali fini, si richiama l'attenzione delle amministrazioni, ciascuna per l'ambito di rispettiva competenza, sulla necessità di inviare al Cipom e, per esso, alla struttura di missione per le politiche del mare, almeno quindici giorni prima della trasmissione del disegno di legge al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri, lo schema di disegno di legge avente ad oggetto materie interessate dalle linee direttrici definite dal Piano.

Il Cipom può esprimere, in tempo utile per la disamina da parte del Consiglio dei ministri e, comunque, entro i successivi dieci giorni, un parere non vincolante sugli schemi ricevuti, manifestando la propria posizione sulle tematiche trattate e, fornendo, in tale maniera utili elementi valutativi per assicurare la coerenza delle propo-

ste normative rispetto alla politica marittima generale del Governo espressa attraverso le linee direttrici del «Piano del mare».

All'attuazione della presente direttiva si provvede nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roma, 26 febbraio 2024

*Il Presidente  
del Consiglio dei ministri*  
MELONI

24A01450

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 15 febbraio 2024.

**Modifica al decreto 16 dicembre 2022, in materia di ristrutturazione e riconversione dei vigneti: proroga delle date di presentazione delle domande e di definizione della graduatoria.**

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2022, n. 646643 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e successive modificazioni ed integrazioni, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti»;

Visto, in particolare, l'art. 4, commi 1 e 5 del citato decreto 16 dicembre 2022, i quali stabiliscono, rispettivamente, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per l'intervento della ristrutturazione ed il termine per la definizione della graduatoria di finanziabilità delle domande a seguito del completamento dell'istruttoria;

Considerata la richiesta formulata dal coordinatore della Commissione politiche agricole con la nota prot. n. 7328 dell'8 gennaio 2024 della Regione Veneto di prorogare il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per l'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti e, conseguentemente, il termine per la definizione della graduatoria di finanziabilità delle medesime domande;

Ravvisata la necessità di dare seguito alle richieste della Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e delle province autonome, al fine di garantire un efficace ricorso all'intervento;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta dell'8 febbraio 2024;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 4, comma 1 del decreto ministeriale 16 dicembre 2022, n. 646643 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

1. Il termine per la presentazione della domanda all'OP è il 28 febbraio di ogni anno e, limitatamente alla campagna 2024/2025, il 14 giugno 2024 secondo modalità stabilite da Agea d'intesa con le regioni; dette modalità afferiscono, altresì, alla garanzia dell'apertura del sistema informatico per consentire la presentazione delle domande almeno due mesi (sessanta giorni) prima della citata data ultima per la presentazione della domanda.

2. L'art. 4, comma 5 del decreto ministeriale 16 dicembre 2022, n. 646643 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

5. Il termine per la definizione della graduatoria di finanziabilità delle domande a seguito del completamento dell'istruttoria di cui ai commi precedenti è il 30 luglio di ciascun anno e, limitatamente alla campagna 2024/2025, il 13 dicembre 2024. Entro quindici giorni dalla definizione della graduatoria le regioni comunicano ai richiedenti l'esito dell'istruttoria.



Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2024

*Il Ministro:* LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 328

24A01401

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 marzo 2024.

**Fondazioni bancarie. Misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo per l'esercizio 2023.**

### IL DIRETTORE GENERALE DELL'ECONOMIA

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 461;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale «la vigilanza sulle fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», ora Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinata dall'Autorità di vigilanza;

Visto l'art. 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale l'Autorità di vigilanza può prevedere riserve facoltative;

Visto il provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 96 del 26 aprile 2001, recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, emanato ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Visto l'art. 45, comma 3-*octies*, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 settembre 2023, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'art. 45, comma 3-*octies*, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, si applicano anche per tutto l'esercizio 2023;

Visti i decreti del 26 marzo 2002, 27 marzo 2003, 25 marzo 2004, 15 marzo 2005, 13 marzo 2006, 23 marzo 2007, 20 marzo 2008, 11 marzo 2009, 13 aprile 2010, 7 aprile 2011, 26 marzo 2012, 25 marzo 2013, 15 aprile 2014, 20 marzo 2015, 8 marzo 2016, 10 febbraio 2017, 9 marzo 2018, 26 marzo 2019, 16 marzo 2020, 4 marzo 2021, 9 febbraio 2022 e del 9 marzo 2023 con i quali l'Autorità di vigilanza, ai sensi delle disposizioni che precedono, ha provveduto a fissare le misure degli accantonamenti alla riserva obbligatoria e alla riserva per l'integrità del patrimonio per gli esercizi 2001-2022;

Considerata la necessità di determinare la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria per l'esercizio 1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2023;

Considerata l'opportunità di consentire un accantonamento patrimoniale facoltativo, ulteriore rispetto a quello obbligatorio, finalizzato alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio e di fissarne la misura massima ammessa;

Considerata l'opportunità che, nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, le fondazioni destinino prioritariamente parte dell'avanzo dell'esercizio alla copertura di tali disavanzi, tenendo conto delle esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella redazione del bilancio d'esercizio 2023, le fondazioni bancarie osservano le disposizioni di cui al provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 45, comma 3-*octies*, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 e dall'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 14 settembre 2023.

2. Nel presente decreto per avanzo dell'esercizio si intende quello risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui al provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001.

3. L'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è determinato, per l'esercizio 2023, nella misura del venti per cento dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2.

